



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 26/03/2019

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2019 - APPROVAZIONE

=====
L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo di **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **17,30**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal **SINDACO ANGORI MASSIMILIANO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

NOME	PRESENTE	ASSENTE
DEL ZOPPO LORENZO	X	
ANGORI MASSIMILIANO	X	
AGOSTINI SARA	X	
BIONDI LARA	X	
CANARINI MINA	X	
COLI BIANCAMARIA	X	
CORTI EMILIANO	X	
GIANNOTTI SARA	X	
LELLI ANDREA	X	
MATTONAI ALICE		X
PANICUCCI ALBERTO	X	
BALDONI ANGELA	X	
CAVALLETTI CHIARA	X	
DI BASCO ALESSIO	X	
LOMBARDI FRANCESCO	X	

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 e assenti 1

Partecipa **Spatarella Dott. Fulvio**, Segretario Comunale.

Il dott. **ANGORI MASSIMILIANO** nella sua veste di **SINDACO** assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri: **LOMBARDI, CORTI e PANICUCCI**

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, al momento dell'appello, il consiglio Comunale di Vecchiano risultava composto da 15 consiglieri (di cui 14 presenti e 1 assente) in quanto, rispettivamente, in data 06/03/2019 e in data 11/03/2019, il Sig. Nicolini Michele e il sig. Luperini Stefano hanno presentato le proprie dimissioni e ancora non sono state adottate le relative delibere di surroga.

Dato atto che:

- con delibera n. 6 in data odierna è stata disposta la surroga del consigliere dimissionario Nicolini Michele con la sig.ra Scalzini Ilaria
- con delibera n. 7 in data odierna è stata disposta la surroga del consigliere dimissionario Luperini Stefano con la sig.ra Marianetti Cecilia

Conseguentemente, al momento della discussione del presente punto dell'ordine del giorno, risultano presenti 16 consiglieri e assente 1 (Mattonai Alice).

Sentito il Sindaco che illustra in maniera congiunta i vari punti dal n. 6 al n. 15 iscritti all'ordine del giorno che costituiscono la "manovra finanziaria" strettamente collegata all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, per poi procedere alla votazione separata dei singoli punti.

Uditi gli interventi degli assessori Del Zoppo, Biondi e Canarini

Sentita la consigliera Baldoni che dichiara il voto contrario del proprio gruppo su tutti i punti dal n. 6 al n. 15

Ascoltati, altresì, gli interventi delle consigliere Coli, Giannotti, del Sindaco e dell'assessora Canarini

Visti:

- l'Art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Imposta municipale propria (IMU), e le successive modificazioni ed integrazioni;

- l'Art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha introdotto l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato, in particolare, l'Art. 1, comma 702, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, secondo cui *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

Visti:

- l'Art. 1, comma 10 e ss., della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla disciplina in materia di IMU e di TASI;

- il Regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 29/12/2008, e le successive modificazioni ed integrazioni;

- il Regolamento sull'Imposta unica comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 18.04.2016, e le successive modifiche e integrazioni, comprendente la

disciplina regolamentare in materia di Imposta municipale propria (IMU);

- l'Art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'Art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'Art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'Art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 Gennaio 2019, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha disposto l'ulteriore differimento dal 31 Marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.03.2018, con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

Ricordati:

- l'art. 13, commi 6, del D.L. 201/2011 secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria;

- il comma 6-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, secondo cui, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

- il comma 10, dell'art. 1, della legge 28/12/15, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), secondo cui per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori. a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 50%;

- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della Legge 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre

l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nelle relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Vista la Legge di Stabilità 2019 n. 145/2018, che ha introdotto lo sblocco della leva fiscale introducendo l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili fino all'anno 2018;

Ritenuto, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, confermare le aliquote e la detrazione dell'IMU negli importi approvati con la propria precedente Deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 30.03.2018;

Dato atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

Visti:

- il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria (All. 1), reso ai sensi dell'Art. 239 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- l'allegato parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente Dott. Fulvio Spatarella, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 23 Giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126;
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di contabilità;

Atteso che il Sindaco pone in votazione l'argomento: "**ALIQUOTE IMU ANNO 2019 - APPROVAZIONE**" con il seguente risultato:

Presenti e votanti	16
favorevoli	11
contrari	5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi, Marianetti)

DELIBERA

1. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria già vigenti nell'anno 2018 negli importi sotto indicati:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 %
---------------------------------------	--------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali sono determinate le aliquote che seguono:

1)	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,96%
2)	Abitazioni principali relative a fabbricati accatastati o accatastabili in cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,60%
3)	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.. La riduzione non si applica ai fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	0,86%

2. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2019;
3. di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. in quanto soggetto che svolge le funzioni di gestione dell'Imposta;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto necessario procedere con urgenza, per consentire l'adozione degli atti conseguenti e correlati al presente deliberato, con separata votazione resa e verificata nei modi di legge che dato il seguente esito:

Presenti e votanti	16
favorevoli	11
contrari	5 (Baldoni, Cavalletti, Di Basco, Lombardi, Marianetti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000
N. 267, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012)
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2019 - APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

(Dott. Fulvio Spatarella)

Visto:
il Resp.le Servizio Contabilità e Finanze
(Rag. Claudio Baraglia)

*Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.*

IL DIRIGENTE

(Dott. Fulvio Spatarella)

Verbale approvato e sottoscritto:

f.to Il Sindaco: **dott. Massimiliano Angori**

f.to Il Segretario: **dott. Fulvio Spatarella**

La presente è copia conforme all'originale firmato e conservato in atti

Copia della presente deliberazione è stata **affissa all'Albo Pretorio on-line il 08/04/2019 e vi rimarrà fino al 23/04/2019**

ESECUTIVITA':

la presente deliberazione **è stata dichiarata eseguibile d'urgenza** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267
